

**GIUNTA REGIONALE****DETERMINAZIONE N. DPB010/69****DEL 11 AGOSTO 2025****DIPARTIMENTO: RISORSE****SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE****UFFICIO: SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

Oggetto: Conferimento incarico di consulenza a titolo gratuito, tramite stipula di contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i. e della D.G.R. n. 320/2025, per il supporto alle attività del Servizio Organizzazione, Ufficio Sviluppo Organizzativo del Dipartimento Risorse.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;
- la L.R. 14.9.1999 n. 77 e s.m.i., avente ad oggetto “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- il D.L. n. 95 del 6.7.2012 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito dalla Legge n. 135 del 7.8.2012, ed in particolare l'art. 5, comma 9, che recita: “*È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 123, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...*”;

RICHIAMATE:

- la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6/2014/DPF 0068800 P - del 4.12.2014, ad oggetto “*Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*”, nella quale si specifica che le norme succitate sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni e



GIUNTA REGIONALE

dunque *non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa;*

- la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 4/2015/DPF 0062680 P - 4 del 10.11.2015, ad oggetto *“Interpretazione e applicazione dell’articolo 5 comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015 n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014”*, che interviene ad integrazione della precedente, precisando altresì che gli incarichi a titolo gratuito, con il limite di durata previsto per gli incarichi dirigenziali, *possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, e dunque anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico o carica;*

RAVVISATO CHE:

- nel vigente quadro normativo è dunque possibile conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, esclusivamente a titolo gratuito;
- come chiarito nelle Circolari esplicative:
 - *gli incarichi vietati sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati;*
 - *la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica;*
 - *la norma prevede un’eccezione ai divieti che essa impone, rappresentata dalla gratuità degli incarichi (cui si aggiunge, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, il limite di durata di due anni), che vale a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza – e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici;*
 - *gli incarichi a titolo gratuito possono essere conferiti (con il solo limite dei due anni per quelli dirigenziali o direttivi) indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico o carica;*
- pertanto, *l’ambito dell’eccezione, dal punto di vista oggettivo, coincide con quello dei divieti: di conseguenza, potranno essere attribuiti, nei limiti indicati, incarichi e cariche gratuiti di ciascuno dei tipi vietati;*
- per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è esclusa la possibilità di conferimento, pur nella gratuità, a soggetti collocati in quiescenza che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, secondo la normativa di volta in volta vigente;

CONSIDERATO che, sempre in ordine all’applicazione dei divieti previsti dalla norma ed alle relative eccezioni, è intervenuta ampia giurisprudenza contabile, che ha precisato:

- come confermato anche dalla Corte dei Conti Lazio, Sez. Controllo, Deliberazione n. 80 del 22.5.2024, il divieto di conferimento *riguarda gli incarichi di studio e consulenza (oltre che direttivi e dirigenziali) ritenendo che lo stesso divieto non possa estendersi ad “attività di mera condivisione, quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” (Sezione reg. contr. Liguria n. 66/2023) o ad “attività di mera assistenza” quali “attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera*



GIUNTA REGIONALE

intellettuale del 2229 cc. (Sezione reg. contr. Lazio n. 88/2023)”; nella stessa ottica, la medesima Sezione regionale di controllo Lazio, con deliberazione n. 133 del 2023, ha concluso che “il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittimo, necessita, quindi di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto n. 95/2012, evidenziando anche che il Legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, con deroghe espresse all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 (si fa riferimento all’art. 2-bis, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18; all’art. 3-bis del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2; all’art. 10 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36; all’art. 11, comma 3, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105);

- *pertanto, la tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavano a contrario;*

VISTE ALTRESI’:

- la D.G.R. n. 733 dell’11.11.2014, avente ad oggetto “Criteri per rimborsi spese da corrispondere ai consulenti incaricati a titolo gratuito - art. 9, comma 5, del D. Lgs. 95/2012 – D.G.R. n.° 609 del 26.9.2014”;
- la D.G.R. n. 320 del 5.5.2015, recante “Art. 5, comma 9, del D.Lgs. n.95/2012. Approvazione schema di avviso per la ricerca di Consulenti a titolo gratuito per attività di supporto alle Strutture della Giunta Regionale, nonché schema di domanda e contratto”;
- la Determinazione n. DPB010/58 dell’11.07.2025, avente ad oggetto “Art. 5, comma 9, D.L. 95 del 06.07.2012 e ss.mm. e ii. – D.G.R. n. 32 del 5.5.2015. Approvazione Avviso per il conferimento di un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, a personale in quiescenza del settore pubblico e privato per attività di supporto all’Ufficio Sviluppo Organizzativo incardinato nel Servizio Organizzazione del Dipartimento Risorse”, con la quale è stata avviata la procedura per la ricerca di professionalità cui conferire un incarico a titolo gratuito, per un periodo non superiore ad un anno, per il supporto all’Ufficio Sviluppo Organizzativo del Servizio Organizzazione, incardinato nel Dipartimento Risorse, a personale in quiescenza del settore pubblico e privato che abbia maturato una significativa e qualificata esperienza professionale nelle attività di relativa competenza ivi specificate;

DATO ATTO che, in riscontro all’avviso di cui al succitato provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione Concorsi dal 15.7.2025 al 25.7.2025, risulta pervenuta unicamente la domanda del Sig. Sergio TUCCERI CIMINI, già dipendente del Servizio Organizzazione della Giunta Regionale, collocato in quiescenza dall’1.3.2024, corredata di curriculum vitae e della relazione progettuale delle attività da svolgere;

RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 e s.m.i. e della D.G.R. n. 320 del 5.5.2015, al Sig. Sergio TUCCERI CIMINI, già dipendente dello scrivente Servizio e dunque in possesso di professionalità, competenze ed esperienze adeguate allo scopo, l’incarico di collaborazione a titolo gratuito di cui si verte, attraverso la stipula di specifico contratto di prestazione d’opera intellettuale secondo l’allegato schema, per il supporto alle attività previste nel bando di cui sopra, come di seguito riportate:

- Procedure inerenti alla mobilità interna del personale della Giunta Regionale;
- Procedure di assegnazione di personale sia interno che proveniente da altre pubbliche amministrazioni presso le Segreterie Politiche della Giunta Regionale,

comprese nelle competenze dell’Ufficio Sviluppo Organizzativo del Servizio Organizzazione – Dipartimento Risorse, per il periodo di un anno decorrente dal 1 settembre 2025 o da altra data riportata nel contratto;

DATO ATTO che, in ragione della gratuità dell’incarico di collaborazione, dalla sottoscrizione del contratto di che trattasi non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, ad eccezione di eventuali rimborsi spese, ove consentiti e dovuti, subordinatamente e nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R. n. n. 733



GIUNTA REGIONALE

dell'11.11.2014;

ATTESO che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di attribuire, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 e della D.G.R. n. 320 del 5.5.2015, ed all'esito delle verifiche di legge, l'incarico di collaborazione a titolo gratuito, di cui alla Determinazione n. DPB010/58 dell'11.7.2025, al Sig. Sergio TUCCERI CIMINI, già dipendente del Servizio Organizzazione della Giunta Regionale, collocato in quiescenza dall'1.3.2024, per il supporto alle attività dell'Ufficio Sviluppo Organizzativo del Servizio Organizzazione – Dipartimento Risorse, di seguito riportate:
 - Procedure inerenti alla mobilità interna del personale della Giunta Regionale;
 - Procedure di assegnazione di personale sia interno che proveniente da altre pubbliche amministrazioni presso le Segreterie Politiche della Giunta Regionale;
2. Di approvare l'allegato schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**ALL.**), che sarà sottoscritto tra le parti subordinatamente all'esito delle verifiche di legge, con decorrenza dal 1 settembre 2025 o dalla data che sarà indicata nel contratto di cui al punto che precede, se diversa;
3. Di dare atto che – in ragione della gratuità dell'incarico di collaborazione - dalla sottoscrizione del contratto di che trattasi non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, ad eccezione di eventuali rimborsi spese, ove consentiti e dovuti, subordinatamente e nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R. n. n. 733 dell'11.11.2014;
4. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, unitamente al curriculum dell'interessato ed alle ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Consulenti e Collaboratori" del sito istituzionale della Regione Abruzzo;
5. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento al Dipartimento Risorse, al Servizio Personale, al Servizio Patrimonio e Datore di Lavoro e al Servizio Informatica e Statistica.

La Responsabile del procedimento
Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Paola Cinque
(firmata elettronicamente)

La Dirigente del Servizio
Avv. Dania Aniceti
(firmata digitalmente)